

Relazione al progetto di legge ad iniziativa popolare

Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità

Introduzione

Nel corso del ventesimo secolo è maturata una sensibilità verso la tutela dell'individuo che ha consentito di guardare con occhio lucido e scevro da pregiudizi alla situazione in cui si trovano alcune componenti della società. Se la cultura occidentale ha oramai unanimemente condannato l'infelice passato di discriminazione a cui erano sottoposti individui in ragione della loro appartenenza etnica e religiosa o del loro genere, in tempi più recenti altre distinzioni fondate su fattori diversi sono state ritenute gravemente discriminatorie e lesive della dignità delle persone.

Sono oggi condannati gli atteggiamenti di ostilità e più in generale i comportamenti omo- e transnegativi che trovano origine nell'identità sessuale, vera o presunta, di un individuo. Questa legge intende porre il Trentino nel solco del rispetto della dignità umana adottando misure di contrasto alla discriminazione motivata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'intersessualità degli individui.

La Provincia autonoma assicura così continuità al suo impegno di rispetto delle persone e di garanzia delle migliori condizioni di vita in seno ad una società inclusiva e in cui il contrasto alle discriminazioni è un obiettivo comune e condiviso.

Il fenomeno sociale contrastato

Le persone omosessuali, transgender e intersessuali soffrono ancora di pregiudizi all'interno della società a causa del loro orientamento sessuale ed affettivo, della loro identità di genere o della loro condizione di intersessualità. Sebbene l'evolversi del sentimento sociale abbia chiaramente condannato la discriminazione a cui sono sottoposte e l'ostilità spesso istituzionale di cui sono vittime, il pregiudizio non è venuto meno. Molto occorre ancora fare a livello pubblico e a livello privato per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono ad un'inclusione piena e dignitosa di tutte le cittadine e tutti i cittadini. Poiché la discriminazione alligna in ogni aspetto della quotidianità, anche la Provincia di Trento, nell'ambito delle sue competenze, può adottare misure di contrasto.

La tutela delle persone omosessuali è tema di grande attualità a livello globale, oltre che nazionale, e questa legge prende atto del progresso raggiunto, ma altresì della strada che rimane da compiere per un pieno riconoscimento dell'eguaglianza delle persone. L'attrazione sessuale o affettiva verso una persona del medesimo genere non può giustificare un trattamento deteriore, né all'interno dei rapporti fra privati, né fra privato e pubblico. Questa legge contrasta l'omofobia istituzionale ponendo la Provincia in prima linea nel promuovere la dignità e i pari diritti anche delle persone omosessuali.

Le azioni di contrasto alla discriminazione includono tra i beneficiari altresì le persone che per la loro identità di genere conoscono innumerevoli pregiudizi, attuati sia da soggetti privati che da soggetti pubblici. Si tratta di una categoria sociale particolarmente vulnerabile a vantaggio della quale devono essere indirizzate politiche specifiche. Nell'adottare l'espressione identità di genere la legge si allinea non solo alla terminologia attualmente in uso, fatta propria da istituzioni internazionali, legislatori stranieri così come regionali italiani. Essa intende con ciò anche superare la dimensione del mero transessualismo, adeguandosi all'evoluzione che sta subendo la stessa legge n. 184 del 1982 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. L'espressione identità di genere si ricollega così alle più recenti acquisizioni scientifiche e agli standard giuridici internazionali, che includono oltre al transessualismo anche il transgenderismo.

La legge si pone all'avanguardia a livello mondiale nel momento in cui include fra i propri beneficiari anche le persone che vivono una condizione di intersessualità, ovvero quella situazione presente sin dalla nascita di 'ambiguità sessuale', ossia di sviluppo non armonico delle diverse componenti del sesso (genetico, gonadico, ormonale, fenotipico). Il tema è divenuto di notevole interesse etico in tempi recenti e nel 2010 il Comitato nazionale per la bioetica italiano, così come altri, tra cui recentemente quello tedesco, vi hanno dedicato riflessioni specifiche. Con l'emergere di casi di grave violazione dell'integrità del corpo e della dignità di queste persone, l'esistenza di diritti inviolabili a loro tutela è stata riaffermata a chiare lettere da corti straniere, incluse quelle di livello costituzionale. Questa legge mostra la sensibilità della Provincia

autonoma di Trento nel cogliere le più recenti acquisizioni bioetiche e l'impegno proattivo a contrastare anche queste forme di discriminazione.

Stante l'innovatività di alcune misure proposte si è ritenuto opportuno anteporre nell'articolato un apparato definitorio che consenta all'interprete di comprendere la terminologia impiegata.

Fondamento giuridico

Il Trentino, in quanto attore del contesto nazionale italiano e di quello europeo, già oggi è tenuto a proscrivere nelle proprie azioni ogni discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere o intersessualità. Ciò discende da quelle stesse fonti giuridiche nazionali e internazionali da cui la legge trae origine ed ispirazione. Ci si riferisce in primis agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione italiana e alla tutela dell'identità sessuale che la Corte costituzionale ha affermato a chiare lettere con la sentenza n. 165 del 1985. A livello europeo il richiamo non può che essere all'ordinamento dell'Unione e alla sua Carta dei diritti fondamentali, in cui non solo è vietata la discriminazione per orientamento sessuale e per genere, ma queste ed altre tutele traggono linfa vitale dal necessario rispetto della dignità di ogni individuo. Si deve inoltre considerare che l'acquis communautaire ha sviluppato un corpo articolato di strumenti di contrasto alla discriminazione e questa è vietata anche quando si realizza per associazione. In conseguenza di ciò non è possibile riservare un trattamento peggiore ad esempio ad un familiare o ad un datore di lavoro in ragione del suo legame con una persona omosessuale.

Ulteriore fonte di tutela è la Convenzione europea dei diritti umani, la quale tutela la vita privata e familiare delle persone. A tal proposito, se negli ultimi decenni è stata progressivamente estesa la portata della protezione della vita privata delle persone omosessuali e transessuali, dal 2010 la Corte non ha esitato a dichiarare la natura di vita familiare sia delle unioni fra persone dello stesso genere (Schalk e Kopf c. Austria, sent. 24 giugno 2010), sia delle famiglie omogenitoriali (Gas e Dubois c. Francia, dec. 31 agosto 2010 e sent. 15 marzo 2012), ovvero di quei nuclei familiari in cui due genitori dello stesso genere avviano un progetto genitoriale comune e assumono i ruoli di genitori. Tale protezione è dovuta anche qualora l'ordinamento nazionale non riconosca lo status giuridico di genitore ad uno di loro, allorché comunque il ruolo che svolge e il legame concretizzatosi siano quelli propri di un genitore sociale. Conseguentemente, il Trentino nelle sue politiche di supporto alla famiglia è tenuto a prendere in debita considerazione gli obblighi di tutela anche delle famiglie omogenitoriali, presenti nella Provincia come in altre regioni italiane. Anche l'intersessualità è ambito che gode di tutela costituzionale e internazionale. L'inviolabilità del corpo umano e il diritto all'autodeterminazione, in particolare nell'ambito dei trattamenti medici, sono stati ripetutamente violati in passato a causa di protocolli medici assolutamente inadatti e in palese violazione dei diritti fondamentali degli individui e, segnatamente, dei minori. La reiterata riaffermazione del dualismo sessuale della specie umana ha condotto ad imporre una normoconformazione delle persone intersessuali sin dalla nascita, di fatto imponendo arbitrariamente scelte mediche illegittime per assenza del consenso e della urgenza e necessità dei trattamenti. Molte persone hanno appreso solo in età adulta e talvolta fortuitamente i trattamenti medico-sanitari a cui sono stati sottoposti dal punto di vista ormonale e spesso anche chirurgico. Questa legge intende riaffermare l'inviolabilità del corpo umano, così come il diritto alla salute e all'autodeterminazione terapeutica di queste persone, secondo principi sanciti da tutti i comitati etici che hanno affrontato la questione, e tutelarle nell'ambito delle competenze provinciali.

Le competenze provinciali

Le disposizioni della presente legge sono state formulate considerando la giurisprudenza della Corte costituzionale sviluppatasi su questi temi e con una speciale attenzione dedicata alla non violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Oltre a richiamare l'ancoraggio della legge a fonti che sono vincolanti anche per la Provincia autonoma di Trento, l'articolato talvolta ripropone formulazioni già contenute in leggi regionali approvate per contrastare le discriminazioni contro le persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender e intersessuali) e che la Corte costituzionale ha statuito essere legittime (si veda il sindacato operato sulle leggi regionali di Toscana, Liguria, Marche). Ad ogni buon conto, si è premessa una disposizione a portata generale per la quale la legge produce i propri effetti unicamente nei limiti delle competenze legislative ed amministrative provinciali.

Alla Provincia non sono in alcuna misura precluse campagne di sensibilizzazione contro il disagio e la discriminazione a danno di persone LGBTI o di promozione di strumenti già previsti dall'ordinamento civile per tutelare propri interessi e diritti, quali le direttive anticipate di trattamento sanitario.

La legge favorisce una tutela che si realizza tramite le politiche provinciali in maniera integrata e diffusa, secondo quell'approccio di mainstreaming che è oramai la strategia vincente all'interno delle amministrazioni pubbliche europee.

Le misure di contrasto proposte

Sono affermate alcune clausole generali a cui l'amministrazione provinciale deve adeguarsi nella propria azione e alcuni principi che informano la tutela della persona all'interno dell'ordinamento provinciale.

La legge predilige un approccio di mainstreaming, ragione per la quale si è inteso intervenire introducendo disposizioni ad hoc all'interno di altre leggi provinciali che si occupano di specifiche politiche in ambito del lavoro e dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità, della famiglia ecc.

Si è inoltre adottata quale buona prassi di contrasto alla discriminazione e per la realizzazione di una società inclusiva la partnership pubblico-privato. Per questa ragione è stata prevista la conclusione di un accordo in convenzione con la società civile al fine di favorire una tutela dal basso delle persone LGBTI e l'istituzione di un osservatorio e punto di ascolto. Si intende così intervenire efficacemente e in sinergia per limitare l'esclusione sociale e, soprattutto, debellare l'alto tasso di bullismo nelle scuole e nell'istruzione professionale e la preoccupante esposizione al rischio di suicidio cui sono soggetti i minori in situazione di disagio per il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o la condizioni di intersessualità.

L'articolato si compone di sedici articoli:

- l'articolo 1 esprime le finalità e i principi;
- l'articolo 2 esprime le definizioni usate in questa legge e le indicazioni terminologiche e linguistiche;
- l'articolo 3 interviene in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale;
- l'articolo 4 interviene sull'accesso ai servizi, sulla tutela della famiglia e garantisce la cogenitorialità;
- l'articolo 5 coinvolge il sistema sanitario provinciale nelle politiche antidiscriminatorie e di promozione della libertà di scelta;
- l'articolo 6 promuove la cultura professionale e dell'imprenditorialità;
- l'articolo 7 promuove una formazione antidiscriminatoria per il personale provinciale;
- l'articolo 8 promuove interventi di informazione e comunicazione anche attraverso gli uffici provinciali e in collaborazione con le associazioni;
- gli articoli dal 9 al 16 modificano e/o integrano le leggi provinciali preesistenti al fine di uniformarle ai principi contenuti in quest'ultima normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale

Art. 4 - Accesso ai servizi

Art. 5 - Prestazioni socio-sanitarie

Art. 6 - Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

Art. 7 - Formazione del personale provinciale

Art. 8 - Informazione

Art. 9 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Art. 12 - Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

Art. 13 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla tutela della salute

Art. 16 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

Art. 1

Finalità

1. Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, dell'identità sessuale e affettiva dell'individuo, nonché degli obblighi di solidarietà sociale, in attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'Unione europea e degli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle sue competenze, promuove adeguate iniziative per il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità, per realizzare l'uguaglianza delle cittadine e dei cittadini.

2. La Provincia garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, riconoscendo ogni discriminazione come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

3. La Provincia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi provinciali, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità. Adotta un approccio di integrazione della dimensione della non discriminazione nella definizione e nella realizzazione di tutte le politiche e azioni provinciali. A tal fine dialoga e collabora con gli attori rilevanti della società civile.

4. La Provincia dà concreta attuazione ai principi e alle finalità di questa legge investendo le istituzioni di parità di tale compito, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) genere: percezione e definizione di sé in quanto uomo o donna, frutto di una sintesi personale e di prescrizioni e influenze sociali e culturali, anche indipendentemente dai connotati biologici;
 - b) identità di genere: identificazione primaria di ogni persona come maschio o femmina o altro, indipendentemente dall'attribuzione del sesso biologico;
 - c) orientamento sessuale: attrazione erotica e affettiva verso persone del genere opposto, dello stesso genere o di tutti i generi;
 - d) intersessualità: condizione di persone i cui cromosomi sessuali, gli organi riproduttivi o i caratteri sessuali secondari non sono definibili come esclusivamente maschili o femminili;
 - e) transessuale: persona la cui identità di genere differisce dagli aspetti culturalmente associati al suo sesso congenito e che decide di intraprendere o ha intrapreso un percorso di adeguamento chirurgico o ormonale del sesso anatomico alla propria identità di genere;
 - f) transgender: persona la cui identità di genere differisce dal sesso biologico, non s'identifica necessariamente con una delle tradizionali categorie di genere e sceglie di non sottoporsi a riassegnazione del sesso anatomico;
 - g) co-genitore: persona che, condividendo il progetto di genitorialità con il partner, genitore giuridicamente riconosciuto tale dall'ordinamento italiano, svolge socialmente e nei fatti il ruolo di genitore, contribuendo al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli comuni ed è da questi riconosciuto come tale.
2. La declinazione al genere grammaticale maschile dei termini che identificano i destinatari di questa legge è inclusiva dei beneficiari che hanno un'identità femminile.
3. I riferimenti di leggi, regolamenti o altri atti della Provincia a situazioni di stabile convivenza affettiva di fatto fra due persone prescindono dal genere di queste persone, anche in deroga alle disposizioni in parola.

Art. 3

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale

1. La Provincia, nell'applicazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), assicura uguaglianza di opportunità a ogni persona, indipendentemente dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dall'intersessualità, e contrasta ogni discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
2. Utilizzando gli strumenti previsti dalla legge provinciale sulla scuola e dalla legge provinciale sul lavoro la Provincia garantisce opportune misure di accompagnamento, anche per assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'intersessualità.
3. Per dare atto del pluralismo esistente nell'ambito delle identità sessuali, con particolare riguardo all'affettività e alla sessualità, la Provincia promuove azioni di sensibilizzazione nell'ambito scolastico e della formazione professionale. A tal fine introduce questi temi nei programmi di educazione alla sessualità e affettività rivolti agli studenti, includendovi informazioni sulle tecniche contraccettive; adotta piani di prevenzione e contrasto del bullismo scolastico; programma iniziative di formazione e aggiornamento del personale; pianifica iniziative di consulenza psicologica a favore degli studenti. Inoltre promuove percorsi d'inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro.
4. La Provincia riconosce le persone transessuali e transgender quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale, inserendoli fra i destinatari degli interventi previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).
5. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, promuovono il contrasto alla discriminazione, in particolare per mezzo di:

- a) lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella tutela delle persone discriminate per motivo dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o dell'intersessualità;
 - b) azioni di formazione, informazione, diffusione e promozione dei principi di eguaglianza delle persone e di contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere o intersessualità, anche attraverso materiale informativo e incontri pubblici;
 - c) monitoraggio del benessere delle persone e dello stato di superamento della discriminazione a loro danno;
 - d) ricerca sulle buone prassi nell'ambito delle politiche pubbliche di contrasto all'esclusione sociale e alla discriminazione.
6. La Provincia e gli enti locali possono affidare i servizi previsti dal comma 5 ai punti di ascolto per il cittadino previsti dall'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali, ai punti unici di accesso previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali, con le modalità previste dall'articolo 22 della medesima legge.

Art. 4

Accesso ai servizi

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire la parità d'accesso ai servizi pubblici, e attua il principio in base al quale le prestazioni erogate non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
2. La Provincia osserva i principi affermati dalla giurisprudenza europea e garantisce la tutela della vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia alle coppie stabilmente conviventi composte da persone del medesimo genere, sia ai loro figli. Tutela la relazione fra il co-genitore sociale di fatto e i figli, osservando questo principio negli interventi e nei servizi che rientrano nelle competenze della Provincia.

Art. 5

Prestazioni socio-sanitarie

1. Chi ha raggiunto la maggiore età può designare una persona che ha accesso alle strutture del servizio sanitario provinciale e alle altre strutture di ricovero, cura o assistenza convenzionate con la Provincia per ogni esigenza assistenziale e psicologica della persona che l'ha designato, e a cui sono indirizzate le comunicazioni relative a quest'ultima persona. Le modalità di designazione sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
2. La Provincia favorisce l'accesso del personale medico agli atti di designazione, quand'anche inclusi in dichiarazioni contenenti direttive anticipate di trattamento medicosanitario, integrandoli, in particolare, nella rete informativa sanitaria provinciale e nel fascicolo sanitario elettronico degli utenti.
3. La persona designata ha diritto di accedere alle strutture individuate nel comma 1 per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico del designante, nel rispetto delle modalità stabilite dai regolamenti delle strutture
4. Le strutture sanitarie provinciali tengono in considerazione le esigenze derivanti dall'identità di genere dei pazienti ricoverati, ai fini della loro collocazione all'interno delle strutture sanitarie stesse.
5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari assicura interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere da parte delle persone che si rivolgono ad essa.
6. Per promuovere la conoscenza dei temi della discriminazione e per istituire circuiti d'informazione e solidarietà l'Azienda provinciale per i servizi sanitari consente alle associazioni e ai gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere l'accesso alle sue strutture e una verifica delle sue attività, con modalità stabilite d'intesa fra l'azienda e le associazioni in parola.

Art. 6

Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane la Provincia favorisce l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. In particolare, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge provinciale sul lavoro e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), supporta i cittadini nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali, anche indirizzandoli agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 7

Formazione del personale provinciale

1. La Provincia promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere, includendo questi comportamenti tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici e dei suoi enti strumentali.
2. La Provincia, per prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale provinciale, attua iniziative d'informazione periodica rivolte al personale provinciale; inoltre inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.
3. Il codice di comportamento dei dipendenti provinciali previsto dall'articolo 46 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), tiene conto dei principi individuati nell'articolo 1.

Art. 8

Informazione

1. La Provincia, anche in collaborazione con gli enti locali e attraverso i loro uffici per le relazioni con il pubblico e i loro strumenti informativi, attua campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche di questa legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, per fornire agli interessati tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione, anche usando gli strumenti previsti dall'articolo 4 (Iniziative e manifestazioni) della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

Art. 9

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro sono inserite le parole: ", contrastando le discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'intersessualità".

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo la parola: "coniugale di fatto" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dal suo genere".
2. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o conviventi, indipendentemente dal loro genere,".
3. Nel comma 1 dell'articolo 41 quater della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o conviventi, indipendentemente dal loro genere".

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "conviventi more uxorio" sono sostituite dalle seguenti: "persone stabilmente conviventi, indipendentemente dal genere".
2. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "convivente more uxorio" sono sostituite dalle seguenti: "la persona stabilmente convivente, indipendentemente dal genere,".

Art. 12

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2005 è inserito il seguente: "2 bis. Il Comitato provinciale per le comunicazioni concorre al conseguimento degli obiettivi individuati dall'articolo 1 della legge provinciale "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità". In particolare il comitato, nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio previste dal comma 1, lettera a), numero 6), effettua una rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere delle persone. Nell'ambito delle sue funzioni di disciplina dell'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, previste dal comma 1, lettera a), numero 3), il comitato garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione per la trattazione delle tematiche della legge provinciale " Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità". "

Art. 13

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente: "n bis) contrastare le discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'intersessualità."

Art. 14

Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

1. Nel comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2010, dopo le parole: "non discriminazione," sono inserite le seguenti: "con particolare riguardo all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'intersessualità,".

Art. 15

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla tutela della salute

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserita la seguente: "c bis) contrastano le discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'intersessualità."

Art. 16

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le parole:", senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali".